

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3386-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 ottobre 2015*

(Relatore: **SANGA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La VI Commissione permanente (Finanze), l'11 novembre 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3386.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3386, approvato dal Senato, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di due articoli di natura sostanziale, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi in materia di finanza pubblica. In particolare, esso è volto a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata autorizzazione, da parte della Commissione europea, all'estensione alla grande distribuzione di una misura di inversione contabile relativa all'IVA (così detto meccanismo del *reverse charge*), mediante la proroga dei termini della procedura, attualmente in atto, per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero (cosiddetta *voluntary disclosure*), neutralizzando così l'aumento delle accise sui carburanti, previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento d'urgenza, all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, con disposizione introdotta in sede di esame parlamentare, fissa al 10 novembre 2015 (e, quindi, presumibilmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione) la data a partire dalla quale, in deroga alla normativa vigente, la competenza alla gestione delle istanze presentate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria spetta « *all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione* »;

il medesimo articolo 2, al comma 2, lettera a), dispone la reviviscenza – fino al 31 dicembre 2016 e ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 – dei commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad opera dell'articolo 1, comma 637, lettera c), n. 1.2 della legge di stabilità per il 2015. In proposito, si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 15, lettera d), dispone che « *Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento* »;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si verifichi la portata normativa dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, che, pur essendo stato inserito in sede di esame parlamentare, è volto a dispiegare i propri effetti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera a), in termini di novella all'articolo 1, comma 638, della legge n. 190 del 2014, il quale già introduce, per diverse finalità, alcuni casi di ultrattività delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, del decreto legislativo n. 218 del 1997;

si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), che integra in maniera non testuale la disciplina della collaborazione volontaria, con specifico riguardo all'esonero dagli obblighi dichiarativi per i residenti in Italia che lavorano all'estero, in termini di novella alla legge n. 186 del 2014, che ne disciplina la procedura.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3386, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante « Misure urgenti per la finanza pubblica »;

considerato che l'articolo 1 modifica gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), clausola introdotta per l'eventualità di una mancata autorizzazione dell'UE alla deroga della disciplina comunitaria delle misure assunte – con quella medesima legge di stabilità – in materia di nuove modalità di versamento dell'IVA (*reverse charge* e *split payment*);

rilevato che, in particolare, che il comma 1, lettera *a*), di tale articolo 1, a copertura delle minore entrate derivanti dalla mancata autorizzazione da parte dell'UE, stabilisce che si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, fissando – sulla base della lettera *c*) del medesimo comma 1 – al 2016 la decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti;

preso atto che l'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, con lo scopo di ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti nell'ambito della medesima procedura;

osservato che tali misure di semplificazione, ai fini della collaborazione volontaria, riguardano anche l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), nonché gli obblighi dichiarativi previsti – dall'articolo 38, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – per i cosiddetti lavoratori frontalieri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3386, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica;

considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, comma 629), ha esteso l'inversione contabile dell'IVA (*reverse charge*) rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad altre categorie di attività,

tra cui le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e *discount* alimentari;

sottolineato che l'efficacia dell'estensione a quest'ultima categoria è stata subordinata al previo rilascio della deroga da parte della Commissione europea;

rilevato che la Commissione europea ha comunicato al Consiglio UE le proprie obiezioni alla concessione della predetta deroga, ritenendo che un'applicazione indistinta e generale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non possa essere considerata una misura speciale ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA; la Commissione europea ha inoltre ritenuto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi « carosello » (ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario), ma non le altre forme di frode come la cosiddetta « economia sommersa »;

considerato che, con il medesimo comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, è stato introdotto il cosiddetto *split payment* per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, in cui al fornitore del bene o servizio viene pagato il corrispettivo al netto dell'IVA, la quale è invece acquisita direttamente dall'Erario, e che anche tale meccanismo è stato sottoposto all'approvazione dell'UE ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE;

rilevato che con la decisione esecutiva (UE) 2015/1401, del 14 luglio 2015, su proposta della Commissione europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, per un periodo temporaneo di due anni fino alla fine del 2017, a derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, affinché l'IVA dovuta sulla fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni sia versata da queste ultime, su un apposito conto bancario gestito dall'amministrazione fiscale;

considerato che, in base all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, i mancati introiti che sarebbero derivati dall'estensione della *reverse charge*, che ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a 728 milioni di euro annui, sono coperti per l'anno 2015, mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (quantificate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni già pervenute in circa 1,4 miliardi di euro), sterilizzando così la prevista clausola di salvaguardia dell'aumento dell'accisa sui carburanti; al riguardo si evidenzia che l'aumento di accisa previsto per il 2016 viene disattivato dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) in corso di esame presso il Senato della Repubblica;

considerato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione sono volte a facilitare l'adesione alla *voluntary disclosure* da parte dei contribuenti, consentendo un termine più lungo per predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria (fino al 30 dicembre 2015) e prevedendo alcune sempli-

ficazioni, al fine di determinare effetti positivi in termini di maggior gettito, che tuttavia prudenzialmente non vengono quantificati;

sottolineato che tali previsioni si pongono in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni per l'Italia del 14 luglio 2015 (GUCE 2015/C 272/16) in materia di lotta all'evasione fiscale;

evidenziate infine le modifiche apportate in prima lettura che prevedono che la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 sia attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima; che l'esonero dagli obblighi dichiarativi, ai fini della *voluntary disclosure*, in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, sia esteso anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso; che le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, ad aliquota del 5 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento;

osservato che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, assume, in particolare, rilievo l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), che, ai soli fini della collaborazione volontaria, assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento;

rilevato che, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;

preso atto che le richiamate disposizioni si limitano a prevedere le modalità da seguire per la regolarizzazione delle predette somme

nei casi in cui siano stati violati obblighi dichiarativi, non introducendo un regime di tassazione derogatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00



17PDL0035730